

TI_GERICHTE 12.2001.88 vom 30. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.88

FR: TI_GERICHTE 12.2001.88 du 30 août 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2001.88 del 30 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie è pacifico che l'istante si è sempre prestato ad eseguire ore supplementari. Il rifiuto di terminare un lavoro la sera del venerdì 22 settembre 2000 e il sabato successivo costituisce pertanto un evento del tutto isolato. Pur trattandosi di una scorrettezza rispetto all'urgenza della prestazione, richiestagli con sufficiente anticipo, il carattere del tutto occasionale della manchevolezza non permette di concludere per un comportamento a tal punto grave da giustificare un licenziamento immediato. Il lavoratore non rivestiva infatti una posizione di responsabilità, né era l'unico a poter ultimare l'ordinazione di stampa. Si aggiunga che quella settimana egli aveva già fornito una dozzina di ore supplementari e il compimento della prestazione ne richiedeva ancora parecchie, verosimilmente una decina (testimonianza _____). Dottrina e giurisprudenza sono d'altronde unanime nel ritenere che un occasionale rifiuto di eseguire delle ore supplementari non basta a giustificare il licenziamento in tronco (Duc/Subilia , Commentaire du contrat individuel de travail, Losanna 1998, pag. 466 n. 18; Gabriel Aubert , quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Losanna 1984, pag. 152 n. 265, concernente un caso del tutto analogo a quello presente: stampatore che ha rifiutato di eseguire ore supplementari il venerdì sera e sabato mattina per terminare un lavoro urgente).

E. 3

La circostanza che _____, oltre a non lavorare quel sabato, ha abbandonato il posto di lavoro già dopo le 16.00 del venerdì non ha valenza autonoma, ma è parte dello stesso episodio relativo al rifiuto di terminare la stampa di un opuscolo con ore supplementari. L'appellante non contesta d'altronde l'accertamento di prima sede, secondo cui il fatto di finire il lavoro alle 16.00 non costituiva un'eccezione rispetto agli usuali orari, in ragione della regolare compensazione delle ore supplementari, anch'esse altrettanto abituali e comunque effettive in quella stessa settimana (documento E). Del resto il comportamento censurato dalla convenuta non è però assimilabile all'effettivo abbandono del posto di lavoro. A non averne dubbi, l'istante non ha affatto inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49) ma se ne è solo allontanato in conseguenza di una discussione, ferma restando l'intenzione di ritornare a lavorare tanto è vero che il lunedì successivo, quando ancora non era al corrente del licenziamento immediato, si è presentato al lavoro; il che secondo giurisprudenza non costituisce motivo di licenziamento in tronco (JAR 1994, pag. 229; Brühwiler , Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 214).

E. 4

Irrelevanti sono poi i precedenti richiami del datore di lavoro su manchevolezze minori del lavoratore. Innanzitutto perché questi richiami concernevano imprecisioni sul lavoro che nulla hanno a che vedere con il rifiuto di eseguire ore supplementari. La dottrina precisa infatti che, per giustificare un licenziamento immediato, i richiami precedenti devono portare su manchevolezze della stessa natura di quella invocata per il licenziamento. Inoltre, i due precedenti richiami non facevano esplicito riferimento ad un possibile licenziamento in caso di recidiva (Duc/Subilia , ibidem). Per i quali motivi, dichiara e pronuncia: 1.

L'appello 15 giugno 2001 è respinto. 2. Non si prelevano tasse o spese. L'appellante rifonderà a controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: – _____

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera

civile del Tribunale d'appello Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.